



EDITORIALE – 3 GIUGNO 2026

La sentenza 71/2026 della Consulta e lo spazio costituzionale europeo

di Patrizia De Pasquale

Professoressa ordinaria di Diritto dell'Unione europea
Università degli Studi di Napoli Federico II



La sentenza 71/2026 della Consulta e lo spazio costituzionale europeo

di Patrizia De Pasquale

Professoressa ordinaria di Diritto dell'Unione europea
Università degli Studi di Napoli Federico II

Ci sono decisioni che risolvono un caso, e decisioni che segnano una stagione. La sentenza n. 71 del 2026, depositata il 12 maggio 2026, appartiene alla seconda categoria. Intervenendo su una questione da tempo al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale, quale quella dello *status* e delle tutele dei magistrati onorari, la Corte costituzionale compie, infatti, un'ampia sistemazione teorica dei rapporti tra ordinamento costituzionale interno e ordinamento dell'Unione europea¹.

Invero, la Corte non si limita a scrutinare la compatibilità dell'art. 29, comma 5, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, concernente la magistratura onoraria (un settore nel quale il legislatore continua a mostrare persistenti difficoltà nel predisporre una disciplina organica e definitiva), con gli artt. 24, 111 e 117 primo comma Cost., ma affronta direttamente il tema del sindacato fondato su un "parametro integrato" di costituzionalità, risultante dalla combinazione dell'art. 117 primo comma Cost. e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La pronuncia si presta, pertanto, a una duplice linea di analisi. Intendo, tuttavia, concentrare l'attenzione esclusivamente sulla ricostruzione dei rapporti tra ordinamento interno e diritto dell'Unione europea delineata dalla Corte costituzionale, poiché è proprio su questo versante che la sentenza esprime i profili di maggiore interesse e innovatività sistemica. In particolare, meritano di essere approfonditi la rimediazione del paradigma dualistico, il ricorso alla nozione di «spazio costituzionale europeo» e la valorizzazione della logica del dialogo tra le Corti, elementi attraverso i quali la Consulta persegue un ulteriore affinamento del modello di integrazione tra i diversi livelli di tutela dei diritti e delle garanzie costituzionali.

Se già la precedente sentenza costituzionale 181/24 era stata letta come il definitivo superamento del cd. modello *Granital*², la sentenza in commento porta a compimento la nuova teorizzazione della Consulta

¹ Corte cost. sent. 24 febbraio 2026 (dep. 12 maggio 2026), n. 71, Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella, su cui v., per un primissimo commento, O. POLLICINO, *Costituzione italiana e diritto dell'Unione: una integrazione sancita dalla Consulta*, in *Il Dubbio*, 16 maggio 2026.

² S. BARBIERI, *La sentenza n. 181 del 2024 della Corte costituzionale: una svolta nei rapporti tra ordinamento italiano e diritto dell'Unione europea?*, in *Rivista del contenzioso europeo*, n. 3, 2024, p. 289, nonché, dello stesso A., *Piazza del Quirinale, non Karlsruhe: l'ordinanza n. 21/2025 della Corte costituzionale tra diritto dell'Unione europea al tempo delle crisi e rinvio pregiudiziale*, in *Unione europea e Diritti*, n. 2, 2025, p. 389; P. GAMBATESA, *Reversing or Updating Granital? La nuova "regola 181"*

dei rapporti tra ordinamenti, che inevitabilmente tiene conto del percorso sempre più avanzato del processo d'integrazione europea. Essa rappresenta, difatti, una delle più nette prese di posizione della Corte costituzionale in favore di una concezione integrata dei rapporti tra Costituzione e diritto dell'Unione; rapporti che vengono collocati in uno "spazio costituzionale europeo", espressione di una trama sempre più fitta di interdipendenze tra ordinamenti e Corti. Più precisamente, essa segna un allontanamento dall'originario paradigma dualista, avvicinandosi a una forma di pluralismo costituzionale cooperativo o, in una prospettiva più radicale, a una sorta di "monismo cooperativo".

Infatti, quantunque confermi la funzione della Corte costituzionale quale interprete finale della Costituzione italiana (punto 7.3 CID) e la persistente operatività dei controlimiti, sia pure relegati a *extrema ratio* all'interno di una logica di preventiva cooperazione con la Corte di giustizia, la sentenza si discosta dall'impostazione tradizionale di *Granital*, nella quale ordinamento interno e ordinamento "comunitario" venivano considerati pienamente separati, ancorché coordinati nel rispetto di una rigida ripartizione di competenze. La Consulta descrive ora i due ordinamenti non più come universi separati, ma come vasi comunicanti permeabili, «integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia» (punto 7.1 CID), all'interno di uno «spazio costituzionale comune» retto dal principio di leale collaborazione. Essa si spinge così oltre la logica del mero coordinamento tra ordinamenti (che – secondo la pronuncia *Granital* - «discende [...] dall'aver la legge di esecuzione del Trattato trasferito agli organi comunitari, in conformità dell'art. 11 Cost., le competenze che questi esercitano, beninteso nelle materie loro riservate»³), per approdare a un modello più avanzato di integrazione costituzionale, nel quale la reciproca autonomia dei sistemi non implica separatezza, ma presuppone, al contrario, una costante interazione tra fonti (anche di rango costituzionale), Corti e strumenti di tutela. Questa forma di integrazione è resa oggi ineludibile dal generale livello d'integrazione raggiunta, prim'ancora che da una mera ri-concettualizzazione dei rapporti tra ordinamenti, cui si accompagna il «depotenziamento del principio di attribuzione», evidenziato dalla pronuncia in esame.

In questo contesto, il giudice comune non è semplice "esecutore" del primato del diritto UE attraverso il solo meccanismo della disapplicazione, ma assume un ruolo attivo nell'individuazione dello strumento più idoneo ad assicurare tanto l'effettività del diritto dell'Unione nel caso concreto, quanto l'efficacia dell'integrazione sempre più stretta tra gli ordinamenti. È significativa, in tal senso, l'affermazione secondo cui al giudice comune «è riservata la scelta del rimedio giuridicamente più corretto in base alle circostanze oggettive del caso» (punto 7.2 CID), formula che conferma l'esistenza di un vero e proprio concorso di rimedi e di tecniche di tutela, di volta in volta modulabili in funzione del duplice obiettivo

nell'ambito dei rapporti interordinamentali (in margine a Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2024, in Rivista AIC, n. 3, 2025, p. 152; G. SCACCIA, Tutela unionale e garanzia costituzionale dei diritti nel dialogo fra Corti, ivi, n. 1, 2026, p. 128.

³ Corte cost. sent. 8 giugno 1984, n. 170, punto 4 CID.

dell'immediatezza della tutela dei diritti dei singoli di fonte UE e della piena conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione.

La sentenza prende così implicitamente le distanze da quelle ricostruzioni dottrinali che – focalizzandosi su un presunto rischio insito nel maggior coinvolgimento della Corte costituzionale con preteso (inesistente) pregiudizio dei “piccoli” giudici⁴ - continuano piuttosto a leggere il principio del primato secondo una logica rigidamente “separazionistica”, nella quale la piena effettività del diritto dell'Unione sarebbe garantita esclusivamente dalla immediata disapplicazione della norma interna incompatibile. Purtuttavia, come chiaramente affermato dalla stessa Corte costituzionale in revisione del proprio precedente orientamento rigidamente dualistico, alla luce dello scenario giuridico-fattuale completamente mutato, «tale visione comportava la netta separazione tra la Costituzione e quel diritto [UE, ndr] e tra i rispettivi interpreti principali, ossia questa Corte e la Corte di giustizia» (punto 7.1 CID).

Nel solco della giurisprudenza degli ultimi anni, la Consulta ribadisce, invece, la complementarità tra sindacato diffuso e sindacato accentrato, sottolineando che quest'ultimo non rappresenta un ostacolo al primato, ma può rafforzarne l'attuazione grazie all'efficacia *erga omnes* delle pronunce di illegittimità costituzionale e alla capacità di assicurare certezza del diritto e uniformità applicativa⁵.

Non sembra, dunque, eccessivo ritenere che la sentenza 71/2026 sia espressione di una marcata vocazione europeista, volta a chiarire in modo definitivo la posizione della Consulta, che non intende accentrare presso di sé il controllo sugli atti interni in contrasto con atti dell'Unione, come pure parte della dottrina aveva temuto⁶, bensì promuovere in maniera più evidente una logica di integrazione e leale collaborazione. Infatti, in modo molto esplicito la Corte osserva che «[p]er impedire frizioni, conflitti e disarmonie, che pregiudicano la certezza del diritto e possono indebolire la necessaria fiducia tra gli Stati membri e tra questi e l'Unione, è [...] necessaria la collaborazione tra la Corte di giustizia, le Corti costituzionali nazionali e il giudice comune [...], con l'obiettivo condiviso di assicurare il buon funzionamento dei menzionati sistemi eurounionale e nazionali, integrati e interdipendenti» (punto 7.2 CID).

⁴ C. AMALFITANO, “Tono costituzionale”: formalmente conciliante, sostanzialmente preoccupante. Brevi riflessioni a partire dalla sentenza costituzionale n. 31/2025, in *Rivista del contenzioso europeo*, n. 1, 2025, p. 1; L. DANIELE, *Norma di legge incompatibile con norma dell'Unione direttamente efficace, tra disapplicazione e dichiarazione di incostituzionalità: una storia “vecchia” di quarant'anni ...*, in C. SCHEPISI, V. CAPUANO (a cura di), *Primato del diritto dell'Unione europea, giudice nazionale e dialogo con le Corti: quali nuovi equilibri?*, in *Eurojus*, fasc. spec., 2025, p. 119; F. FERRARO, *La Consulta si affida al “tono costituzionale” per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell'Unione provviste di effetto diretto*, *ibidem*, p. 160, spec. p. 166 s.; A. RUGGERI, *La doppia pregiudizialità torna ancora una volta alla Consulta, in attesa di successive messe a punto (a prima lettura di Corte cost. n. 181 del 2024)*, in *Consulta online*, 2024, p. 1346; B. SBORO, *Sindacato accentrato e doppia pregiudiziale di «impatto sistemico» dal «tono costituzionale». Note a margine di Corte cost. sent. n. 181/2024*, in *Rivista del contenzioso europeo*, n. 1, 2025, p. 1.

⁵ P. DE PASQUALE, O. PALLOTTA, *In tempi di sovranismo la Consulta difende il primato del diritto dell'Unione europea (e l'autonomia dei giudici)*, in *Eurojus*, n. 4, 2024, p. 174.

⁶ L. S. ROSSI, *Il nuovo corso della Corte costituzionale italiana sui rapporti con l'ordinamento dell'Unione europea*, in questa *Rivista*, editoriale, n. 14, 2025, p. iv.

Inoltre, la Consulta interviene su un altro profilo che aveva suscitato ampie discussioni in dottrina⁷, vale a dire il mancato e non sempre contestuale richiamo agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. nella più recente giurisprudenza costituzionale. La sentenza chiarisce definitivamente la questione attraverso una lettura congiunta delle due disposizioni, che vengono ricondotte a un medesimo disegno di apertura dell'ordinamento interno all'integrazione europea. In tale prospettiva, gli artt. 11 e 117 Cost. non operano come parametri alternativi o concorrenti, ma come elementi complementari di un unico processo di integrazione ordinamentale.

Tale ricostruzione spiega perché il discontinuo richiamo all'art. 11 Cost. nelle ultime sentenze della Corte costituzionale era stato ritenuto un "falso problema"⁸, non certo per negare la centralità storica della disposizione nel processo di integrazione europea, quanto perché il mancato riferimento espresso all'art. 11 Cost. non ha mai implicato un'equiparazione dei Trattati dell'Unione ai comuni trattati internazionali⁹. Al contrario, la giurisprudenza costituzionale ha continuato a muoversi entro il quadro teorico inaugurato da *Frontini* e *Granital*, nel quale le limitazioni di sovranità consentite dall'art. 11 Cost. costituiscono il presupposto dell'operatività dell'art. 117, primo comma, Cost. quale parametro di legittimità costituzionale. La sentenza in commento conferma tale impostazione, precisando che «già l'art. 11 Cost. ha consentito di dare un fondamento costituzionale ai principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione», mentre l'art. 117, primo comma, Cost. «non soltanto ha rafforzato la copertura costituzionale di detti principi [...], ma giustifica anche, in alcune situazioni, l'integrazione delle disposizioni della Costituzione con quelle del diritto dell'Unione in quello che potrebbe definirsi un unico "blocco di costituzionalità"» (punto 7.1 CID). In altri termini, la Corte delinea una relazione di continuità e integrazione tra le due disposizioni: la prima resta il fondamento storico-costituzionale dell'apertura all'ordinamento dell'Unione, mentre la seconda costituisce lo strumento attraverso cui tale apertura si è evoluta nel contesto del costituzionalismo multilivello.

Non è casuale, infatti, che la Corte costituzionale insista sul buon funzionamento dei «sistemi eurounionale e nazionali, integrati e interdipendenti», utilizzando un lessico che riflette chiaramente la logica del costituzionalismo composito. In tale quadro, l'impiego dell'art. 117, primo comma, Cost. non determina affatto una degradazione del diritto dell'Unione al rango di comune diritto internazionale

⁷ R. MASTROIANNI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell'articolo 11 della Costituzione*, in *Quaderni AISDUE*, 2025, p. 1, spec. p. 14 ss.

⁸ Sia consentito il rinvio a P. DE PASQUALE, *Il primato del diritto dell'Unione europea tra giudice comune e Corte costituzionale*, in *Unione europea e Diritti*, n. 2, 2025, p. 213, nonché a *Il dialogo tra le Corti. Uniformità del diritto UE e rimedi interni: perché l'intervento accentrato della Consulta è talvolta necessario*, Intervento presentato al seminario organizzato dalla Biblioteca della Corte costituzionale – Roma, 12 gennaio 2026, [disponibile qui](#). In senso contrario, v. ancora R. MASTROIANNI, *Un anno di "tono costituzionale": alcune riflessioni sulla giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2025, spec. p. 609.

⁹ In argomento, v. anche N. LUPO, *Dinamiche delle fonti e metodi di governo tra Unione europea e Italia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2026, spec. pp. 129-132.



pattizio; anzi, la stessa Consulta afferma espressamente che i principi del primato e dell'effetto diretto - mai posti in discussione dalla propria giurisprudenza - «differenziano strutturalmente l'Unione europea dalle organizzazioni internazionali» (punto 7.1 CID).

La Corte giunge a tali conclusioni ripercorrendo, in modo sintetico ma incisivo, la propria giurisprudenza, che in origine aveva aderito a una concezione dualistica dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. Tale impostazione, fatta propria nelle sentenze *Frontini* e *Granital*, rispecchiava una fase storica in cui il processo di integrazione europea presentava ancora un ambito di operatività relativamente circoscritto, prevalentemente funzionale alla realizzazione del mercato comune. In quel contesto, i due ordinamenti venivano concepiti come autonomi e distinti, secondo una logica di rigorosa separazione delle competenze. Al giudice comune spettava garantire l'effettività del diritto dell'Unione attraverso il rinvio pregiudiziale e la disapplicazione della normativa interna incompatibile con norma UE direttamente applicabile, mentre alla Corte costituzionale era affidato il presidio dell'identità costituzionale dello Stato mediante la teoria dei controlimiti, oltre naturalmente ai giudizi di costituzionalità sulle norme interne in conflitto con quelle UE non direttamente applicabili mediante il parametro interposto degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Le due giurisdizioni supreme operavano sostanzialmente “su binari distinti”, destinati a intersecarsi soltanto nelle ipotesi estreme di conflitto con i principi supremi dell'ordinamento.

La Corte evidenzia, tuttavia, come tale assetto sia stato progressivamente superato dall'evoluzione dell'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, richiama la qualificazione dei Trattati europei come “carta costituzionale di base” dell'Unione (punto 7.1 CID) operata dalla Corte di giustizia nella sentenza *Les Verts*¹⁰ (spesso successivamente richiamata¹¹), il progressivo ampliamento delle competenze dell'Unione attraverso l'interpretazione estensiva del principio di attribuzione, nonché il ruolo assunto dalla Carta dei diritti fondamentali dopo il Trattato di Lisbona, che ne ha riconosciuto il medesimo valore giuridico dei Trattati. A ciò aggiunge il crescente rilievo attribuito dalla Corte di giustizia ai valori sanciti dall'art. 2 TUE, specificatamente a quello dello Stato di diritto, quale parametro sostanziale di appartenenza all'Unione.

Secondo la Consulta tali sviluppi hanno determinato una progressiva integrazione tra il sistema giuridico dell'Unione e quelli degli Stati membri. Ed è in questo mutato quadro che si inserisce la giurisprudenza più recente, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la propria competenza a giudicare delle ipotesi di contrasto tra norme interne e norme dell'Unione, a prescindere dal “contenitore” normativo

¹⁰ CGUE 23 aprile 1986, 294/83, punto 23.

¹¹ CGUE 18 dicembre 2025, C-448/23, *Commissione/Polonia* (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour de justice par une cour constitutionnelle), punto 166; 21 aprile 2026, C-155/24, *Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e a.*, punto 520.

europeo violato¹², valorizzando il “tono costituzionale” della questione, ossia il collegamento significativo con diritti, interessi o principi di rango costituzionale¹³.

Attraverso questa giurisprudenza è stato definito un modello di tutela integrata dei diritti, nel quale il giudice comune può, da un lato, disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; dall’altro, sollevare questione di legittimità costituzionale quando il contrasto coinvolga contemporaneamente la Costituzione e il diritto dell’Unione. Tutto ciò garantendo sempre e comunque – occorre fortemente ribadirlo ad evitare vane obiezioni – una tutela immediata delle posizioni giuridiche soggettive di fonte UE, attraverso i rimedi cautelari idonei e necessari alla loro piena ed efficace protezione interinale, potendo il giudice nazionale scegliere tra l’ampio novero di provvedimenti cautelari adottabili nelle more dei diversi giudizi incidentali¹⁴; provvedimenti che, all’occorrenza, richiedono in via presupposta un’immediata disapplicazione da parte del giudice *a quo* della norma interna ipoteticamente confliggente, dal momento che – nella prospettiva del cumulo dei rimedi fatto proprio dalla Corte costituzionale – non sussiste alcuna alternatività tra il rimedio della disapplicazione immediata (a tutela dei singoli) e il coinvolgimento della stessa Consulta (a presidio anche del corretto funzionamento dell’integrazione ordinamentale).

L’apertura della Corte costituzionale verso il parametro integrato e il sindacato sulle norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione non si traduce, dunque, in una compressione delle prerogative del giudice comune. Al contrario, tale sistema si fonda su una logica di complementarità tra rimedi, nella quale resta affidato al giudice comune il compito di selezionare, alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta, lo strumento di tutela più appropriato¹⁵.

È poi la stessa Consulta a sottolineare, una volta in più, come il suo coinvolgimento mediante una pronuncia *erga omnes* risulti particolarmente opportuno nei casi in cui l’interpretazione della normativa presenti profili di incertezza, la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa, la questione produca effetti sistemici eccedenti il caso concreto oppure si renda necessario un bilanciamento tra principi di rango costituzionale (punto 7.1 CID)¹⁶. Non dimenticando che essa stessa può sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia qualora sussistano dubbi interpretativi sul diritto dell’Unione.

¹² G. PITRUZZELLA (a cura di), *I limiti del legislatore. Le fonti del diritto e l’integrazione europea*, in G. AMOROSO (diretto da), *Le pronunce di illegittimità costituzionale in settanta anni di attività della Corte costituzionale*, Roma, 2026, [reperibile sul sito della Corte costituzionale](#), p. 49.

¹³ Corte cost. sentt. 19 novembre 2024, n. 181; 3 gennaio 2025, n. 1; 4 febbraio 2025, n. 7; 20 marzo 2025, n. 31; 13 luglio 2025, n. 97; 14 ottobre 2025, n. 147; 8 gennaio 2026, n. 1; nonché ord. 20 febbraio 2025, n. 21.

¹⁴ O. PALLOTTA, *Le esigenze cautelari nel rinvio pregiudiziale: dalla tutela nel processo alla tutela mediante il processo*, in *Studi sull’integrazione europea*, n. 3, 2024, p. 113.

¹⁵ Corte cost. sent. 19 dicembre 2024, n. 210, punto 3.2 CID.

¹⁶ In tal senso, v. già Corte cost. sent. n. 181/2024, cit., punto 6.5 CID.

Ne deriva - ed è opportuno precisarlo - un assetto dei rapporti tra le giurisdizioni profondamente diverso da quello della fase dualistica inaugurata dalla giurisprudenza *Granital*. Al modello della separazione si è progressivamente sostituito un sistema fondato sul «concorso di rimedi», nel quale il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone in alternativa rispetto al meccanismo diffuso di applicazione del diritto dell'Unione, ma opera in sinergia con esso, contribuendo alla costruzione di forme di tutela sempre più integrate. Invero, un controllo accentrato di costituzionalità risulta essenziale per garantire una tutela dei diritti fondamentali non soltanto effettiva, ma anche uniforme e non discriminatoria¹⁷.

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale porta a compimento il proprio percorso evolutivo, ancorando espressamente il rapporto tra ordinamento interno e diritto dell'Unione, così come il dialogo tra le Corti, alla cornice dello «spazio costituzionale europeo». Uno spazio che affonda le radici nell'interdipendenza tra i Trattati dell'Unione europea, le Costituzioni nazionali, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto derivato dell'Unione e gli ordinamenti degli Stati membri.

Ancor più significativamente, la decisione sembra delineare una concezione «relazionale» dei rapporti tra identità costituzionale nazionale e identità costituzionale dell'Unione, concepite come dimensioni ordinamentali in costante interazione. Difatti, l'identità costituzionale dello Stato membro non si preserva attraverso una logica di separatezza rispetto all'ordinamento dell'Unione, ma si ridefinisce continuamente nel confronto con esso, come il diritto dell'Unione si alimenta delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. L'integrazione tra i due sistemi si realizza, allora, mediante una continua circolazione di *humus* costituzionale: valori, principi, diritti e modelli di tutela transitano da un ordinamento all'altro, si trasformano nel reciproco contatto interpretativo e contribuiscono alla progressiva emersione di uno spazio costituzionale comune, nel quale la tutela dei diritti fondamentali diviene il terreno privilegiato dell'interazione tra Corti e ordinamenti.

D'altronde, è fuor di dubbio che l'Unione europea abbia «bisogno di attingere alle [...] risorse di legittimazione» delle Costituzioni nazionali¹⁸. E «una visione inclusiva delle identità comporta non solo che gli Stati membri devono rispettare i valori su cui si fonda l'identità costituzionale dell'Unione, ma che l'identità costituzionale dell'Unione si collega e trae ispirazione dalle identità costituzionali degli Stati membri»¹⁹.

¹⁷ *Amplius*, v. P. DE PASQUALE, *Il dialogo tra le Corti*, cit., p. 22.

¹⁸ G. PITRUZZELLA, *La costruzione dello spazio costituzionale europeo nel "dialogo" tra Corte di giustizia e Corti costituzionali*, in *cortecostituzionale.it*, relazione al V Incontro quadrilaterale «Corti costituzionali, attori del costituzionalismo europeo» – Madrid, 26/28 settembre 2024, 30 settembre 2024, p. 14.

¹⁹ *Ibidem*. Inoltre, lo stesso A. ha precisato che «l'Unione non galleggia nel vuoto» e che «ogni Costituzione ha bisogno di un punto di appoggio». Per questa ragione, l'ordinamento europeo «[ha] bisogno del consenso della "società europea" [...] e insieme del sostegno delle democrazie nazionali, di cui una componente essenziale è la giustizia costituzionale»: v. G. PITRUZZELLA (a cura di), *I limiti del legislatore*, cit., p. 53. In proposito, si veda anche Corte cost. sent. 30 aprile 2026, n. 63, secondo la quale l'omogeneità di valori – lo spazio costituzionale europeo, potremmo dire - «permette allo stesso individuo di sentirsi al contempo italiano ed europeo e di avere una doppia affiliazione, al popolo italiano e alla



Pertanto, i due ordinamenti restano sì distinti sul piano formale, ma condividono un medesimo terreno assiologico e funzionale, alimentandosi reciprocamente attraverso un continuo scambio interpretativo. L'ordinamento interno e quello dell'Unione non appaiono cioè come universi paralleli destinati a sfiorarsi soltanto nei momenti patologici del conflitto, ma come sistemi in costante osmosi, impegnati in una circolazione continua di valori, principi, categorie e tecniche di tutela. Insomma, la Consulta sembra abbandonare definitivamente la rappresentazione degli ordinamenti come monadi chiuse e autosufficienti, per evocare piuttosto quella di una costellazione costituzionale, nella quale i diversi ordinamenti trovano significato e orientamento proprio nella trama di relazioni che li connette entro un comune spazio di tutela dei diritti fondamentali.

A rafforzare ulteriormente tale impostazione, la Corte costituzionale sottolinea come il criterio di attribuzione delle competenze non determini «paratie stagne» tra ordinamento interno e ordinamento dell'Unione, poiché le rispettive competenze «si intrecciano e si sovrappongono» (punto 7.2 CID) specie a seguito del progressivo ampliamento dell'ambito materiale del diritto dell'Unione. E anche nelle materie formalmente riservate alla competenza degli Stati membri – come la cittadinanza o, nel caso di specie, l'ordinamento giudiziario – la normativa nazionale incontra il limite rappresentato dalla necessità di conformarsi al diritto dell'Unione ogniqualvolta vengano in rilievo «situazioni» ricadenti nell'ambito applicativo di quest'ultimo.

In tale contesto, la Corte di giustizia e le Corti costituzionali nazionali sono chiamate a cooperare secondo il principio di leale collaborazione, che impedisce di ricostruire le dinamiche tra i due livelli ordinamentali in termini rigidamente gerarchici o piramidali e che assurge a «principio fondamentale dello spazio costituzionale comune all'Unione e agli Stati membri» (punto 7.1 CID), diventando il criterio ordinatore dei rapporti tra Corte costituzionale, Corte di giustizia e giudici comuni.

L'idea di collaborazione evocata dalla Consulta non implica, quindi, subordinazione della Corte costituzionale alla Corte di giustizia, ma partecipazione comune alla garanzia dell'effettività del diritto dell'Unione²⁰. Difatti, la Corte insiste sul fatto che l'attuale assetto è fondato su un «concorso di rimedi» (punto 7.1 CID), nel quale tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale contribuiscono all'attuazione del primato del diritto dell'Unione. In altri termini, la leale collaborazione viene concepita non come una relazione unidirezionale di mera adesione delle Corti nazionali agli schemi elaborati dalla

“società europea”» (punto 8.2 CID). Sulla nozione di “società europea” e sul dibattito attorno ad essa, v., per tutti, A. VON BOGDANDY, *La società europea e i suoi antagonisti*, in questa *Rivista*, editoriale, n. 1, 2026, p. iv e A. SCIORTINO, *Costituzionalismo europeo e competizione sistemica: la transizione geopolitica dell'Unione e la questione della legittimazione democratica*, *ibidem*, 25 febbraio 2026, p. 2, spec. p. 10.

²⁰ È stato sottolineato come «le due Corti non viaggiano in due orbite distinte, ma sono interdipendenti perché sono interdipendenti i sistemi giuridici di cui esse sono espressione»: G. PITRUZZELLA (a cura di), *I limiti del legislatore*, cit., p. 36 ss.



Corte di giustizia, bensì come un principio strutturale dello “spazio costituzionale comune”, fondato sull’integrazione e sull’interdipendenza reciproca degli ordinamenti. Non a caso la Corte osserva che, «in presenza di sistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia, per assicurarne il corretto funzionamento occorre [...] dare la più ampia applicazione al principio di leale collaborazione» (punto 7.1 CID).

La Consulta non nega affatto il primato del diritto dell’Unione, né mette in discussione il ruolo della Corte di giustizia quale interprete ultimo del diritto dell’Unione; ma rifiuta implicitamente l’idea che la leale collaborazione si traduca in una subordinazione funzionale delle Corti costituzionali nazionali alla Corte di giustizia, come invero sembrerebbe trasparire da alcuni recenti *arrêt* sull’obbligo di rinvio pregiudiziale delle Corti costituzionali degli Stati membri²¹.

Invero, la Consulta non rinuncia al proprio ruolo di interprete finale della Costituzione italiana, ma lo inserisce all’interno di una relazione di collaborazione con la Corte di giustizia. Richiamando espressamente la sentenza 31/2025, la Corte ribadisce, infatti, la distinzione tra il ruolo della Corte di giustizia, cui spetta assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione mediante il rinvio pregiudiziale, definito «chiave di volta dell’architettura europea», e quello della Corte costituzionale, quale «interprete finale della Costituzione italiana», chiamata a garantire la conformità dell’ordinamento interno alla Carta fondamentale anche attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione nazionale (punto 7.3 CID).

Tale distinzione non impedisce, comunque, un’interazione continua tra i due livelli di tutela. La necessità del dialogo deriva dal fatto che la Corte di giustizia opera attraverso «sistematizzazioni dogmatiche non sempre coincidenti con quelle in uso nei singoli Stati membri» (punto 7.3 CID), circostanza che rende essenziale il contributo interpretativo delle Corti costituzionali nazionali, soprattutto nel campo dei diritti fondamentali. A tal riguardo, sulla scia della sentenza 7/2025, la Consulta dichiara che le giurisdizioni costituzionali interne devono contribuire a garantire che i diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione siano interpretati «in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri», ai sensi dell’art. 52, par. 4, CDFUE.

Alla luce di tale impostazione, la Corte costituzionale delinea una vera e propria “grammatica” della collaborazione tra giurisdizioni, articolata secondo modalità differenti a seconda della natura del problema interpretativo posto dal caso concreto. E non è casuale che rivendichi la possibilità di agire quale «*enforcer*» del diritto dell’Unione, precisando che quando il contenuto del diritto dell’Unione sia già definito, essa

²¹ CGUE 12 febbraio 2026, C-56/25, *Petlichev*, punto 57; *Commissione/Polonia* (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour de justice par une cour constitutionnelle), sopra citata, punto 232. In dottrina, cfr. A. CIRCOLO, *Un nuovo obbligo di rinvio pregiudiziale e la soluzione della Judicial Kompetenz-Kompetenz* (?). *Riflessioni a partire dalla sentenza Commissione/Polonia* (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour de justice par une cour constitutionnelle), in *Eurojus*, n. 2, 2026 (in corso di pubblicazione).



applica direttamente tale diritto quale parametro integrativo della costituzionalità, assicurandone il primato e la piena effettività anche attraverso l'efficacia *erga omnes* delle proprie decisioni e l'impiego delle diverse tecniche decisorie disponibili. Qualora, invece, sussistano dubbi interpretativi sul diritto dell'Unione rilevante nel giudizio di costituzionalità, essa può ricorrere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, prospettando le esigenze costituzionali nazionali, che spetta poi ai giudici di Lussemburgo considerare nell'elaborazione di un'interpretazione uniforme del diritto europeo vincolante per le Corti nazionali.

Resta, in ogni caso, salva la possibilità di garantire un livello di tutela dei diritti costituzionali più elevato rispetto a quello assicurato dalla Carta, purché siano rispettati il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione.

La cooperazione tra le Corti incontra, però, un limite preciso nei principi supremi e nei diritti fondamentali che concorrono a definire l'identità costituzionale della Repubblica. Pure sotto questo profilo, la sentenza delinea un modello improntato al dialogo, in quanto subordina il ricorso all'eccezionale strumento dei controlimiti alla previa interlocuzione con la Corte di giustizia, affinché siano rappresentate le esigenze connesse all'identità costituzionale nazionale e sia valorizzata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 4, par. 2, TUE (punto 7.3)²². In questo modo, il possibile attrito tra il primato del diritto dell'Unione e i principi fondamentali dell'ordinamento interno viene ricondotto entro una logica di leale collaborazione e di confronto preventivo tra le Corti, orientata alla composizione del conflitto più che alla sua contrapposizione frontale.

In conclusione, la sentenza n. 71 del 2026 inaugura una nuova fase nella giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra ordinamento interno e diritto dell'Unione, fondata su una diversa concettualizzazione tanto delle relazioni tra sistemi giuridici quanto del ruolo delle Corti nello spazio costituzionale europeo. Il mutamento investe, anzitutto, il fondamento costituzionale dell'integrazione europea. Se, infatti, l'art. 11 Cost. aveva reso possibile la limitazione di sovranità necessaria alla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, ciò era avvenuto entro una logica ancora caratterizzata dalla separazione tra ordinamenti distinti e dalla rigida ripartizione delle rispettive competenze. È invece l'art. 117, primo comma, Cost. ad aver consentito quella più intensa osmosi ordinamentale e costituzionale che la Consulta descrive nei termini di uno «spazio costituzionale comune», poiché è «scelta dalla Costituzione, con l'art. 117, primo comma, collocare entro un comune orizzonte la Costituzione stessa e gli «obblighi comunitari», così avvicendoli, appunto, nel menzionato parametro integrato» (punto 7.1 CID).

²² In tema, cfr. B. NASCIMBENE, *Conclusioni al Convegno Il Giudice "comune" nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'Unione europea*, in *Eurojus*, n. 4, 2025, p. 279.



L'art. 117 Cost., congiuntamente all'art. 11 Cost., ha finito per colmare – al netto delle ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali che hanno da sempre assicurato effettività al primato del diritto dell'Unione – il “vizio” originario derivante dalla ratifica dei Trattati mediante legge ordinaria²³. Di talché, il riferimento all'art. 117 Cost. sembra ormai assolvere alla funzione di integrare le norme primarie dell'Unione, e in particolare i principi generali, i diritti fondamentali e i valori di cui all'art. 2 TUE, entro il tessuto costituzionale interno.

Una simile impostazione potrà forse implicare, in futuro, un ancor più intenso coinvolgimento della Corte costituzionale nel dialogo tra le Corti e nella gestione dei possibili conflitti ordinamentali. Nondimeno, il significato sistematico della decisione appare troppo rilevante per essere ridimensionato a una questione meramente tecnico-operativa, sulla quale la giurisprudenza avrà modo di misurarsi e progressivamente assestarsi. Ciò che emerge con forza dalla sentenza è, piuttosto, la definitiva collocazione dell'integrazione europea entro l'orizzonte costituzionale della Repubblica e il riconoscimento dell'indefettibilità del processo di integrazione quale dato strutturale del costituzionalismo contemporaneo.

Peraltro, (e provocatoriamente), la prospettiva di un unico «blocco di costituzionalità» (punto 7.1 CID) sembra porre una seria ipotesi su eventuali ipotesi di recesso dall'Unione. Se i principi, i diritti e i valori dell'ordinamento UE risultano costituzionalmente integrati nel parametro interno di legittimità, l'uscita dall'Unione cessa allora di apparire come una mera scelta di politica internazionale, per assumere i tratti di una vera e propria frattura dell'identità costituzionale.

²³ G. TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, a cura di P. DE PASQUALE e F. FERRARO, Editoriale Scientifica, IV ed., Napoli, 2023, spec. p. 301.